

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **PIERACCINI e BERLINGUER**

Annunziata l'8 marzo 1955

Concessione di un assegno *ad personam* ad alcune categorie di pensionati postelegrafonici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1948, 1949, 1950 e seguenti i postelegrafonici, che avevano compiuti i 40 anni di servizio e 65 di età, furono collocati a riposo di autorità, per superati limiti di età e di servizio. E furono collocati a riposo ex-ufficiali amministrativi contabili, ragionieri, direttori di ragioneria, direttori principali di ragioneria; direttori capi di ragioneria, messaggeri di seconda classe, funzionari di gruppo A, di grado VIII, VII e VI.

L'Amministrazione non si curò di vedere quale fosse la loro posizione di ruolo e guardò semplicemente alla data di nascita, senza tenere in conto la grave circostanza che tutto codesto personale era rimasto immobilizzato per 25 ed anche 30 anni allo stesso grado con grave pregiudizio degli interessi propri e dell'Amministrazione e senza tener conto che erano imminenti sostanziali modificazioni agli organici di tutte le categorie, come risultava da leggi, decreti, disposizioni interne e del Consiglio di amministrazione già deliberate in via di massima. È noto che non solo furono collocati in quiescenza coloro che avevano raggiunto i limiti massimi di età e di servizio ma anche molti i quali erano stati allettati da disposizioni che abbuonavano 5 ed anche 7 anni di servizio a coloro che non avessero raggiunto i massimi.

Ma, caso strano, l'Amministrazione che regalò 5 ed anche 7 anni di servizio a chi

non li aveva eseguiti, giustificandosi colla necessità di « sfollare » il personale, di ridurre i quadri nello stesso giorno in cui tutta questa massa di funzionari, impiegati ed agenti lasciarono il servizio; si sforzò farli rientrare, riassumendoli come giornalieri, pagati a sotto costo, con un tozzo di pane. Sicché l'interesse dell'Amministrazione di sfollare si dimostrò o un pretesto o un errore, ed occorre inoltre tenere presente che la classe del 1875 era stata mantenuta in servizio fino all'età di 72 anni e che non si giustificava perciò un diverso trattamento ai danni delle classi successive e precisamente dal 1880 al 1882. Ma quello che è più grave è il fatto che l'Amministrazione postelegrafonica aveva già predisposta una riforma generale con nuovi gradi e nuove attribuzioni, e questa riforma generale aveva ottenuto la sanzione con un decreto così detto di pre-riforma.

Tanto nella riforma generale, quanto nella pre-riforma erano previsti aumenti di posti in gruppi superiori e in gradi superiori. Cosicché si assistette alla poco umana decisione di promuovere in blocco i meno anziani, quando gli anziani che avevano subito i maggiori torti per 20 o 25 anni erano stati posti in quiescenza trascurando i loro diritti acquisiti. Infatti nell'agosto 1950 furono promossi direttori di ragioneria numerosi impiegati della classe 1884 i quali restarono in servizio attivo solamente per 7 giorni,

perché la classe fu collocata a riposo col 1° settembre; il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 1951 furono promossi altri impiegati che restarono in servizio solo 10 giorni.

La classe del 1885 fu collocata a riposo col 1° novembre 1951, ma fu sospeso il collocamento in quiescenza al personale di grado X gruppo C, in considerazione di scrutini in vista o addirittura in corso, tanto che costoro furono promossi al grado IX e poi collocati a riposo con effetto dal 1° febbraio 1952. Tutte codeste promozioni erano state ispirate al giusto concetto che non potevano essere sacrificati coloro che avevano acquistato dei diritti e non potevano essere proposti ai loro meno anziani. Si assistette perciò alla disposizione con la quale tutti i rimasti in servizio al grado X, gruppo C, furono promossi ragionieri, cioè grado X del gruppo B transitorio. Evidentemente, fu un provvedimento che non tenne conto di capacità singole e perciò soggette ad uno scrutinio individuale, ma fu una promozione a carattere generale che cercava di indennizzare coloro che per tanti anni erano rimasti allo stesso grado e allo stesso stipendio. Un'altra grande infornata l'Amministrazione la fece col promuovere messaggeri di I^a classe circa 2.000 messaggeri di II^a classe senza nessuna discriminazione, perché anche questo personale era rimasto sacrificato per tanti anni. Ciò avvenne o trattenendo in servizio per poco tempo, e qualche volta giorni, coloro che avevano maturato diritto alla promozione, oppure rimandando le promozioni fino a che quei determinati nominativi non avessero maturato il prescritto tempo per la promozione stessa.

Ma non ci dovevano essere due pesi e due misure; questo criterio si sarebbe dovuto adottare dal 1949 in poi, perché, averlo adottato quando erano stati sacrificati molti meritevolissimi collocati in pensione, non rappresenta un atto di deplorabile ingiustizia verso coloro che erano stati collocati a riposo quando già avevano maturato diritto alla promozione, quando già il decreto luogotenenziale 376 era stato approvato in data 18 marzo 1948, quando, cioè, specie per quanto riflette i ragionieri, erano ancora in servizio e quindi le disposizioni del decreto suddetto dovevano ad essi essere applicate?

Se si volevano premiare i dipendenti degni e capaci in tal modo, non si poteva usare un trattamento diverso per i vecchi funzionari mandati a riposo d'autorità. Si noti bene che furono promossi al grado VIII del gruppo B, cioè direttori principali di ragioneria, per un numero di ben 500 posti dando la precedenza ai collocandi a riposo nati negli anni 1887-88, mentre coloro che erano stati collocati a riposo negli anni precedenti e che appartenevano alle classi dal 1881 al 1886 erano stati traditi in ogni loro legittima aspirazione perché alcuni erano rimasti al grado IX per 10 ed anche 12 anni, ed erano, senza alcuna discussione, i più anziani e i più meritevoli.

Nell'Amministrazione postale telegrafica si è assistito a questo spettacolo, che agenti subalterni che erano stati per moltissimi anni inferiori per grado e per funzione al loro diretto superiore sia pure di grado X, ma con mansioni di dirigenza e di grave responsabilità, sono stati promossi al grado VIII mentre i loro vecchi superiori erano rimasti al grado X oppure al IX gruppo B. Si è assistito a questo strano fenomeno che amministrativi contabili di grado X, gruppo C, fino al 1945, siano stati promossi in pochissimi anni al grado VI del gruppo B, laddove alcuni collocati a riposo di autorità negli anni 1948-49 e successivi erano stati promossi al IX oppure all'VIII, gruppo B, fin dal 1923, cioè circa 30 anni prima. Noi non mettiamo in dubbio la capacità, la valentia, i meriti dei promossi, ma da tutto ciò che abbiamo esposto si rileva una sperequazione che colpisce esclusivamente coloro che più si erano sacrificati per l'Amministrazione. Per esempio furono mandati in pensione di autorità funzionari direttivi che erano stati promossi capi sezioni nel 1923 e che vi erano rimasti per circa 30 anni per la stasi della amministrazione. Non si dovevano porre in quiescenza i più anziani e i più meritevoli alla vigilia di un rinnovamento così largo e così esteso.

Proponiamo perciò di compiere un'azione di giustizia col concedere al personale postelegrafonico che non poté beneficiare delle promozioni alle quali aveva diritto per anzianità di grado e di servizio perché collocato a riposo prima della riforma e della pre-riforma, un « assegno *ad personam* » che equivalga alla differenza fra lo stipendio che godeva all'atto del collocamento a riposo e quello attribuito al grado superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale postale telegrafico-telefonico collocato a riposo prima della applicazione della nuova riforma o della pre-riforma, che non potè beneficiare delle promozioni alle quali aveva diritto per anzianità di grado e di servizio viene concesso un assegno *ad personam* equivalente alla differenza fra lo stipendio che godeva all'atto del collocamento a riposo e quello attribuito al grado superiore.